



Revisione delle disposizioni in materia di accise Nota dell'Agazia delle Dogane

FAI INFORMA 113/2025 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio u.s del [decreto interministeriale 14 maggio 2025](#) sulla rimodulazione pari a 1,50 centesimi €/litro delle accise sui carburanti per autotrazione (in applicazione dell'art.3 del [decreto legislativo 43/2025](#), sui sussidi ambientalmente dannosi), la Direzione accise dell'Agazia delle Dogane ha emesso un'informativa ([prot. 0278536 del 15 maggio](#)) riassumendo le principali novità sul tema.

Come già comunicato con la nostra informativa n. 25/154, a partire dal 15 maggio u.s.le aliquote di accisa sono così rideterminate:

- **Benzina:** € 713,40 per mille litri (-1,50 centesimi €/litro);
- **Gasolio usato come carburante:** € 632,40 per mille litri (+1,50 centesimi €/litro).

La variazione in aumento NON ha interessato i seguenti impieghi, per i quali rimangono in vigore le seguenti aliquote di accisa:

- impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: 22 per cento di 617,40 euro per mille litri;
- produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agroindustriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento di 617,40 euro per mille litri.

Inoltre, come stabilito dall'art. 3, comma 4 del già citato d.lgs 43/2025, l'incremento in esame NON ha riguardato il biodiesel e il gasolio HVO, per i quali – per il prossimo quinquennio – si applicherà l'accisa ridotta di € 617,40 per mille litri di prodotto.

Infine, ribadiamo che per il gasolio per autotrazione **acquistato dal 15 maggio u.s sui veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non inferiore a 7,5 ton**, per il quale si è verificato l'incremento dell'accisa di 1,50 centesimi di €/litro, detto aumento potrà essere recuperato nella domanda trimestrale di rimborso da inoltrare all'Agenzia delle Dogane al termine del trimestre di riferimento.